



N. 3 - 2026

CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO

DISEGNO DI LEGGE

AI SENSI DELL'ART. 99, COMMA 3, DELLA COSTITUZIONE

**Disegno di legge in materia di utilizzo dell'intelligenza artificiale e dei registri
condivisi nei servizi e negli interventi sociali**

Approvato dall'Assemblea del 26 febbraio 2026

VISTO l'articolo 99 della Costituzione;

dell'organizzazione e delle procedure del
CNEL;

VISTA la legge 30 dicembre 1986, n. 936 e
successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il Programma di Attività della XI
Consiliatura approvato con voto unanime
dell'Assemblea nella seduta del 22

VISTO il regolamento degli organi,

novembre 2023;

CONSIDERATO che nella seduta del 14 gennaio 2026, la II Commissione *“Politiche sociali, sviluppo sostenibile e terzo settore”*, ha esaminato una prima informativa relativa al contenuto dello schema di disegno di legge recante disposizioni in materia di utilizzo dell'intelligenza artificiale e dei registri condivisi nei servizi e negli interventi sociali, nonché sulle finalità perseguite dal provvedimento;

CONSIDERATO che nel corso della successiva riunione, la medesima II Commissione ha proceduto all'approfondimento degli aspetti tecnico-normativi del testo e alla valutazione dell'impatto atteso delle misure proposte;

PRESO ATTO che la II Commissione *“Politiche sociali, sviluppo sostenibile e terzo settore”*, ha approvato all'unanimità il provvedimento *“Disegno di legge in materia di utilizzo dell'intelligenza artificiale e dei registri condivisi nei servizi e negli interventi sociali”*, nella seduta del 12 febbraio 2026;

CONSIDERATO che nella medesima data del 12 febbraio 2026, il Consiglio di Presidenza ha approvato il già menzionato schema di disegno di legge ai fini della successiva deliberazione assembleare;

UDITA la relazione svolta dal Cons. Bitti;

VISTO il verbale della seduta dell'Assemblea in data 26 febbraio 2026;

SENTITO il Segretario generale, Dott. Massimiliano Monnanni;

DELIBERA

ai sensi dell'articolo 10, lettera i) della legge 30 dicembre 1986, n. 936, l'approvazione dell'unito schema di disegno di legge recante *“Disegno di legge in materia di utilizzo dell'intelligenza artificiale e dei registri condivisi nei servizi e negli interventi sociali”*.

Relazione

Il presente disegno di legge si inserisce nel quadro normativo delineato dalla Legge 23 settembre 2025, n. 132, che ha introdotto disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale (IA).

L'obiettivo è disciplinare l'utilizzo dell'IA e dei registri condivisi nei servizi sociali, garantendo un equilibrio tra innovazione tecnologica e tutela dei diritti fondamentali dei cittadini.

Il disegno di legge è composto da un solo articolo che prevede l'aggiunta dell'articolo 10-bis, dopo l'articolo 10 della Legge 23 settembre 2025, n. 132.

Il comma 1 stabilisce che i sistemi di IA e i registri condivisi vengano utilizzati nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità e della *privacy* dei cittadini. Viene sottolineata l'importanza di tutelare le libertà individuali e di evitare ogni forma di discriminazione, imponendo il divieto assoluto di adoperare criteri discriminatori nelle modalità di accesso ai servizi sociali e nella valutazione delle attività del personale impegnato. Viene, inoltre, ribadito il principio che l'intelligenza artificiale non possa sostituire le decisioni professionali degli operatori sociali, i quali mantengono la responsabilità ultima sulle valutazioni e le decisioni adottate, tenendo conto anche di quanto definito in sede di contrattazione collettiva.

Il comma 2 introduce un principio di trasparenza, stabilendo che l'Amministrazione ha l'obbligo di informare i cittadini circa l'uso di sistemi di IA nelle procedure di gestione e valutazione delle istanze. I cittadini devono essere messi nelle condizioni di conoscere e comprendere i meccanismi e i criteri alla base delle valutazioni automatizzate, garantendo così il rispetto del diritto all'informazione e favorendo la loro partecipazione attiva. In tal senso, l'Amministrazione è tenuta a mettere a disposizione del cittadino i moduli per il consenso informato.

Il comma 3 individua le finalità dell'utilizzo dei sistemi di IA, ovvero il loro uso è finalizzato principalmente all'individuazione predittiva dei bisogni emergenti, attraverso la condivisione di banche dati. Questi dati possono includere informazioni sensibili come età, genere, stato civile, condizione psico-fisica, non autosufficienza e livello di deprivazione economica, in conformità con quanto previsto dall'articolo 5 comma 1 lettera b) del GDPR, che impone di trattare i dati esclusivamente per scopi specifici e legittimi. L'Amministrazione informa il cittadino circa l'utilizzo dei dati.

Il comma 4 prevede una delega al Governo, da esercitarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, per l'adozione delle linee guida per l'utilizzo dei sistemi di IA e dei registri condivisi nei servizi sociali. La predisposizione di tali linee guida sarà il risultato di un accordo tra il Ministro del

lavoro e delle politiche sociali e la Conferenza unificata, previa consultazione e ascolto di organismi di tutela come il Garante per la protezione dei dati personali, l'Agenzia per l'Italia digitale, oltre che delle parti sociali e degli Ordini professionali coinvolti.

Infine, il **comma 5** stabilisce che, in quanto compatibili, si applicano gli articoli 7, 8, 9, 10 e 14 della Legge n. 132 del 2025, al fine di assicurare un coordinamento tra le disposizioni specifiche del disegno di legge e le norme più ampie di tutela e regolamentazione già previste dalla legge quadro, garantendo la coerenza delle misure adottate.

Disegno di legge

Art. 1.

(Modifiche alla legge 23 settembre 2025, n. 132)

1. Alla legge 23 settembre 2025, n. 132, dopo l'articolo 10, è inserito il seguente:

«Art. 10-bis - *(Utilizzo dell'intelligenza artificiale e dei registri condivisi nei servizi sociali)* – 1. L'utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale e dei registri condivisi nei servizi sociali è consentito nel pieno rispetto dei diritti, delle libertà e degli interessi dei cittadini, nonché della professionalità del personale coinvolto. L'introduzione di tali strumenti deve avvenire nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati sensibili e con l'assoluto divieto di impiego di criteri discriminatori nelle modalità di accesso alle prestazioni sociali, nonché nella valutazione delle attività del personale addetto. In nessun caso, i sistemi di intelligenza artificiale possono sostituire il giudizio professionale degli operatori ai quali è rimessa la decisione finale in merito alle misure da adottare a sostegno della persona, tenendo conto anche di quanto stabilito nei contratti collettivi di lavoro.

2. L'Amministrazione informa il cittadino dell'eventuale impiego di sistemi di intelligenza artificiale nella gestione e nella valutazione della istanza presentata, chiedendo il consenso al loro utilizzo all'interessato. L'interessato ha il diritto di richiedere e ottenere ogni informazione utile a comprendere i meccanismi di valutazione adottati. L'Amministrazione rende immediatamente disponibili i moduli da utilizzare per l'espressione del consenso.

3. L'adozione dei sistemi di intelligenza artificiale è finalizzata, in via prioritaria, all'individuazione predittiva dei bisogni emergenti, attraverso la condivisione delle banche dati, con particolare riferimento a fattori quali età, genere, stato civile, condizione psico-fisica, non autosufficienza e livello di deprivazione economica, nel rispetto dei dati sensibili del cittadino, il quale è informato relativamente alle modalità di utilizzo dei dati a lui o a lei riferibili.

4. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata, sentiti l'Agenzia per l'Italia digitale e il Garante per la protezione dei dati personali, nonché le parti sociali e gli Ordini professionali, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta delle linee guida per l'adozione dei sistemi di intelligenza artificiale e dei registri condivisi nei servizi sociali.



5. Si applicano in quanto compatibili gli articoli 7, 8, 9, 10 e 14 della presente legge».



CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO
Villa Lubin – Viale David Lubin, 2 – 00196 Roma

Centralino (+39) 06.3692.1

segreteria.presidenza@cnel.it

segreteria.generale@cnel.it

protocollo@postacert.cnel.it

www.cnel.it